



**Deliberazione della Giunta comunale
N. 258 del 02.10.2012**

AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA AVVERSO RICORSO IN APPELLO CONTRO LA SENTENZA N. 109/05/12 DEL 12.04.2012 EMESSA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO – SEZIONE N. 5, IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.

VERBALE

Il 02 ottobre 2012 alle ore 10:00 nel palazzo comunale di Sesto San Giovanni, riunita la Giunta comunale, sono intervenuti i Signori:

N. progressivo	Cognome e Nome	Qualifica	Presenze
1	Chittò Monica	Sindaco	SI
2	Zucchi Claudio	Vicesindaco	SI
3	Cagliani Felice	Assessore	SI
4	Iannizzi Elena	Assessore	SI
5	Innocenti Rita	Assessore	SI
6	Marini Edoardo	Assessore	SI
7	Montrasio Virginia	Assessore	SI
8	Perego Roberta	Assessore	SI

Partecipa il Segretario generale Gabriella Di Girolamo.

Assume la presidenza il Sindaco, Monica Chittò, che riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

Autorizzazione a resistere in giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia avverso ricorso in appello contro la sentenza n. 109/05/12 del 12.04.2012 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano – Sezione n. 5, in materia di Imposta Comunale sugli Immobili.

LA GIUNTA COMUNALE

- Visto l'art. 54 del D.Lgs 546/92 che disciplina la costituzione in giudizio dell'appellato dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale;
- visto l'art. 23 del D.Lgs 546/92 nella parte in cui determina in 60 giorni dalla notifica, consegna o ricezione a mezzo del servizio postale del ricorso il termine per la suddetta costituzione in giudizio;
- vista la relazione del Settore Tributi allegata alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante, con la quale si propone di autorizzare la costituzione in giudizio;
- accolte le motivazioni in ordine alla opportunità di contrastare il ricorso in appello avverso la sentenza di primo grado favorevole al Comune di Sesto San Giovanni;
- visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 come da foglio allegato;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- di autorizzare il Sindaco o suo delegato a costituirsi nel giudizio proposto avanti la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia da **SARCA Srl** avverso e per la riforma della sentenza n. 109/05/12 pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano – Sez. n. 5 il 12.04.2012;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

RELAZIONE

In data 19.06.2009 la Società Sarca Srl presentava istanza per l'annualità 2009, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, al fine di ottenere la riduzione nella misura del 50 per cento del tributo dovuto per gli immobili siti in Via Venezia n. 3/7, evidenziando lo stato di degrado degli stessi.

Preso atto dei riscontri prodotti dallo Sportello Unico per l'Edilizia e per le Attività Produttive, l'Ufficio, con provvedimento P.G. n. 84359 del 15.10.2009 notificato alla società in data 16.11.2009, respingeva l'istanza di riduzione dell'imposta.

La Società Sarca Srl in data 18.01.2010 notificava al Comune di Sesto San Giovanni ricorso avverso il provvedimento sopra citato, chiedendo alla Commissione adita di dichiarare:

- la nullità del provvedimento di rigetto dell'istanza di riduzione al 50% dell'ICI per l'anno 2009 per difetto di notifica;
- l'annullamento del provvedimento impugnato per illegittimità, erroneità e incongruità dei motivi espressi nelle motivazioni esplicitate dal Comune di Sesto San Giovanni.

Costituitosi in giudizio con delibera G.C. n. 12 del 26.01.2010, l'Ufficio dimostrava l'infondatezza di ogni motivazione addotta dalla ricorrente.

Con sentenza n. 109 depositata in data 19.04.2012, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano – Sezione n. 5 – respingeva il ricorso proposto da S. Srl ritenendone infondate eccezioni e motivazioni.

La Commissione condannava inoltre la società ricorrente a rifondere al Comune le spese di giudizio, liquidate in € 1.500,00.

Avverso la sentenza richiamata, la società Sarca Srl ha proposto appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.

Con l'atto relativo, notificato al Comune di Sesto San Giovanni in data 21.09.2012 a mezzo posta, la società appellante ha chiesto al giudice di secondo grado l'annullamento e/o la riforma della sentenza appellata eccependo, rispetto ad essa, la sussistenza di vizi conseguenti a difetto di motivazione e difetto di istruttoria, ed il conseguente annullamento dell'atto di rigetto dell'istanza di riduzione al 50% dell'ICI per l'anno 2009 del 15.10.2009.

Considerata la pronuncia con la quale la Commissione Tributaria di primo grado ha accolto quanto controdedotto dal Comune di Sesto San Giovanni, poiché si ritiene che il ricorso proposto in appello confermi anch'esso elementi di infondatezza sia sotto il profilo della ricostruzione in fatto sia sotto il profilo delle norme richiamate in diritto tali da consentire una valida opposizione, si propone di deliberare l'autorizzazione a resistere in giudizio al Sindaco o a suo delegato ai fini della costituzione in giudizio.

IL FUNZIONARIO
Dott. Onofrio Venezia

Sesto San Giovanni, 26.09.2012